

STATUTO SOCIALE

In conformità all'art. 90 Legge 27
dicembre 2002 n. 289 e successive
modifiche

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA PALLANUOTO
FARNESE
TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata << ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLANUOTO FARNESE >>, associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

Articolo 2

L'associazione ha sede legale in Piacenza alla Via San Siro n. 21 c/o Studio Lupi.

Articolo 3

L'associazione ha durata illimitata e potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale ed anche estero.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Articolo 4

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici e si propone di fornire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali. Le norme sull'ordinamento interno che regolano l'associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Articolo 5

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche compresa l'attività

didattica promosse e sostenute dalla Federazione Italiana Nuoto attraverso:

- La promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
- La promozione di campionati e tornei a livello agonistico e/o amatoriale nell'ambito del settore Pallanuoto e Nuoto; e la promozione a lavorare nell'attività sportiva in genere, e la specialità sportiva tra gli associati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione dispone come obbligatoria la sottoposizione a visita medico sportiva agonistica da parte di tutti gli atleti.

Articolo 6

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 5 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a piscine, campi e strutture sportive, di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative nell'ambito del settore Pallanuoto e nuoto;
- partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, concorsi, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale.
- Gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico - professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti locali, Regionali e Statali, pubblici e privati. Inoltre l'Associazione mediante specifiche deliberazioni, potrà:



asd PALLANUOTO FARNESE
Sede Operativa: Via Batani s.n.
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
Sede legale: Via S. Siro, 21
c/o STUDIO LUPI - 29100 PIACENZA
C. Fisc. 91077460334

- allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO III

Soci

Articolo 7

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 8

Nell'associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci indipendentemente dal tipo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 9

Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda scritta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione, versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal consiglio direttivo.

Sull'ammissione a socio il consiglio direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Le decisioni del consiglio direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

Articolo 10

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa

Articolo 11

Tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell'associazione e per l'approvazione dei bilanci.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Articolo 12

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 13

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali all'Associazione.

Il consiglio direttivo decide sull'esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

Articolo 14

Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale.

TITOLO V**Organi dell'Associazione****Articolo 15**

Sono organi dell'associazione:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio direttivo;
- c. il presidente.

Articolo 16

L'assemblea è composta dalla generalità dei soci. Essa è convocata dal consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso reso noto a tutti i soci almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante posta ordinaria, e-mail o sms.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci.

Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' invece richiesto il voto favorevole di due terzi dei soci presenti in assemblea per modificare lo statuto dell'associazione, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e per la nomina e la revoca dei liquidatori.

Articolo 17

Non sono ammessi voti per corrispondenza e non sono ammesse deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote medesime.

Articolo 18

Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme dello statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Articolo 19

L'assemblea nomina di volta in volta un presidente e un segretario; il verbale dell'assemblea viene firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 20

L'associazione è retta da un consiglio direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima.

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) secondo la determinazione dell'assemblea all'atto della nomina, scelti fra tutti i soci o tutte le categorie di soci.

L'assemblea determina anche la durata in carica del consiglio direttivo che non potrà essere comunque inferiore a un (1) anni. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente che rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il presidente può conferire sia ai soci che ai terzi procure speciali o a negoziare per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del consiglio direttivo.

Il presidente dura in carica per medesimo periodo di durata del consiglio direttivo.

Articolo 21

Il Consiglio direttivo determina ad inizio anno sportivo l'ammontare delle quote sociali e le modalità di pagamento. L'inizio e il termine dell'anno sportivo viene deciso di anno in anno dal Consiglio direttivo con delibera e comunicato agli associati all'atto della sottoscrizione.

Articolo 22

Il consiglio direttivo avrà facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.

Del pari il consiglio direttivo potrà nominare anche tra non soci comitati scientifici e responsabili di aree tecniche e didattiche anche per singole discipline.

Articolo 23

E' fatto divieto agli amministratori ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 24

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il consiglio direttivo provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione scritta.



Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

TITOLO VI

Fondo comune

Articolo 25

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 26

La quota sociale viene stabilita ad ogni inizio anno sportivo ed è intrasmissibile e non rivalutabile nel corso dello stesso anno sportivo.

Articolo 27

L'associazione chiude l'esercizio sociale annualmente il 31 dicembre, data in cui devono essere redatti l'inventario e il bilancio annuale.

L'associazione si assume l'obbligo di redazione dei rendiconti economico - finanziari.

Il rendiconto è approvato una volta raggiunta la maggioranza dei due terzi di voti espressa dagli appartenenti all'assemblea dei soci e dagli appartenenti il Consiglio direttivo comunemente adunati in unica riunione ad esso preposta.

Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.

Articolo 28

Entro e non oltre 2 (due) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Articolo 29

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un collegio di tre revisori dei conti che durerà in carica quanto il consiglio direttivo. Al collegio spetterà la vigilanza sulla contabilità e sull'amministrazione dell'associazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 30

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto; l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, acquisito il parere di cui all'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 L. 23 dicembre 1996 n. 662, sarà, salvo diversa destinazione disposta di legge:

a. devoluto alla Federazione Italiana Nuoto o ad altra associazione con finalità analoghe;

b. destinato a finalità di pubblica utilità.

Copia del verbale dell'Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Italiana Nuoto.

Articolo 31

Il presente statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, appositamente convocata in data odierna deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione, ed entra in vigore il 23 agosto 2004.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto vigono le norme di legge e le regole emanate dalla Federazione Italiana Nuoto e dal CONI in quanto applicabili.

Norma finale

Articolo 32

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.